



**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE**



**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
ai sensi dell'art. 2391-bis c.c. e del "Regolamento operazioni con parti
correlate n. 17221 del 12.3.2010" e successive modifiche ed integrazioni"**

**DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FULLSIX S.P.A. DEL 30 NOVEMBRE 2010
AGGIORNATO DA ULTIMO IN DATA 29 GIUGNO 2021**

FULLSIX S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159

Sede legale: Via Vittor Pisani 15, 20124 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 PEC: fullsix@legalmail.it

Capitale Sociale: euro 1.728.705,00i.v.

www.fullsix.it

Sommario

ARTICOLO 1. (PREMESSE E FONTI NORMATIVE)	4
ARTICOLO 2. (DEFINIZIONI)	4
ARTICOLO 3. (COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE)	7
ARTICOLO 4. (PRESIDI ALTERNATIVI).....	7
ARTICOLO 5. (ESAME DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE) ...	8
ARTICOLO 6. (APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE)	8
ARTICOLO 7. (INFORMATIVA PERIODICA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	10
ARTICOLO 8. (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA).....	11
ARTICOLO 9. (OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO).....	12
ARTICOLO 10. (OPERAZIONI ESCLUSE)	12
ARTICOLO 11. (BANCA DATI DELLE PARTI CORRELATE)	13
ARTICOLO 12. (DELIBERE-QUADRO).....	14
ARTICOLO 13 (OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE)...	14
ARTICOLO 14. (OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA)	15
ARTICOLO 15. (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA)	15
ARTICOLO 16. (VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE)	16
ARTICOLO 17. (COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI).....	16
ARTICOLO 18. ENTRATA IN VIGORE	16

ARTICOLO 1. (PREMESSE E FONTI NORMATIVE)

- 1.1 La presente procedura (in seguito “**Procedura**”) disciplina le modalità di approvazione, esecuzione e informativa delle operazioni con Parti Correlate (come infra definite) effettuate da FullSix S.p.A. (in seguito “FullSix” o la “Società”) direttamente o per il tramite delle società controllate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-bis del Codice Civile e del “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato) recante principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi *“al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate”* (in seguito “**Regolamento OPC**”).
- 1.2 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate di volta in volta vigenti.

ARTICOLO 2. (DEFINIZIONI)

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui attribuito:

Amministratori coinvolti nell’Operazione: gli amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratore Indipendente: ciascun amministratore riconosciuto dalla Società quale indipendente ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) nonché ai sensi e in applicazione dei principi e criteri applicativi di cui al Codice di Corporate Governance.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori della Società diversi da una controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori della Società che non sono investiti di funzioni esecutive.

Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate, predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, promosso da Borsa Italiana, di tempo in tempo vigente.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato: il comitato composto da Amministratori Non Esecutivi in maggioranza indipendenti e questi ultimi in un numero non inferiore a 2 (due); laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole si ricorrerà ai Presidi Equivalenti. Il Comitato, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione dello stesso, potrà nominare al proprio interno un Presidente, il quale provvederà a dirigere i lavori del Comitato, alla convocazione delle relative riunioni ed a tenere, con l’assistenza di un segretario anche esterno al Comitato, la verbalizzazione delle stesse.

Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente

natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa¹.

Interessi Significativi: gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o società collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella società controllata o società collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura.

Operazioni con Parti Correlate o Operazioni: si intende, ai sensi dei Principi Contabili Internazionali, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo². Tra tali operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, fatte salve le Operazioni Escluse.

Operazioni di Importo Esiguo: (i) l'Operazione con Parti Correlate il cui valore non superi singolarmente l'importo di Euro 50.000,00 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 25.000,00 qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili), o (ii) più Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, cumulativamente considerate, non superino durante un singolo esercizio l'importo di Euro 100.000,00 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 50.000,00 qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili).

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3 del Regolamento Consob Parti Correlate.

¹ Cfr IAS 24, paragrafo 9.

² Cfr IAS 24, paragrafo 9.

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Escluse: le operazioni escluse, in tutto o in parte all'applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento Consob Parti Correlate e meglio identificate al successivo Articolo 10.

Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

Parti Correlate: i soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali e, in particolare, dallo IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della attuale formulazione dello IAS 24 – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

a) Una persona o uno Stretto Familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo³ o il controllo congiunto⁴ dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole⁵ sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9).

Presidi Equivalenti: i presidi indicati nel successivo Articolo 4 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora, in relazione a una determinata

³ I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

⁴ Si veda nota 3.

⁵ Si veda nota 3.

Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione indicate nella presente Procedura.

Principi Contabili Internazionali: si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

Stretto Familiare: si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente⁶.

ARTICOLO 3. (COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE)

- 3.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.
- 3.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 3.3 In caso di composizione collegiale del Comitato le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

ARTICOLO 4. (PRESIDI ALTERNATIVI)

- 4.1 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere relative alle modifiche alla Procedura e alle OPC di Maggiore Rilevanza e alle OPC di Minore Rilevanza possono essere approvate solo previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere vincolante di un esperto indipendente.
- 4.2 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato OPC per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le OPC di Maggiore Rilevanza sono attribuiti a uno o più Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente. Analogamente, il parere motivato dovrà essere espresso dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero dall'esperto indipendente.

⁶ Cfr. IAS 24, paragrafo 9.

ARTICOLO 5. (ESAME DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE)

- 5.1 I soggetti che intendono effettuare un'operazione devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nel registro delle Parti Correlate predisposto ai sensi del successivo articolo 11. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione della relativa operazione è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate della Società.
- 5.2 Il soggetto che intende compiere un'Operazione con una Parte Correlata individuata ai sensi del precedente paragrafo, diversa dalle Operazioni di Importo Esiguo, informa tempestivamente l'Amministratore Delegato della Società.
- 5.3 L'Amministratore Delegato, previo parere del Comitato Parti Correlate ove ritenuto opportuno in considerazione di dubbi in merito alle dimensioni dell'Operazione, valuta se l'Operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fra le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura. Qualora l'Operazione rientri in un caso di esenzione l'Amministratore Delegato informa la funzione responsabile che potrà procedere al perfezionamento dell'operazione ma tale funzione dovrà comunicare all'Amministratore Delegato in ogni caso il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
- 5.4 Quando un'Operazione con Parte Correlata è ritenuta non esentata ai sensi della presente Procedura, l'Amministratore Delegato, con facoltà di avvalersi della funzione Investor Relations, consegna tempestivamente al Comitato Parti Correlate una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'operazione indicando:
- a) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
 - b) la natura della correlazione;
 - c) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
 - d) le condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni;
 - e) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione; e
 - f) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

ARTICOLO 6. (APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE)

- 6.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Consob Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per Operazioni di Minore Rilevanza, pertanto la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 6.2 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi della presente Procedura è rimessa alla competenza dell'organo delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del codice civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile all'organo delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse.

- 6.3 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 6.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate previo parere motivato non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 6.5 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, ad esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Tale parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Comitato, sia essa favorevole o contraria, all'Operazione oggetto di analisi. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione di cui al successivo paragrafo 6.7.
- 6.6 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia devono essere fornite allo stesso con congruo anticipo informazioni complete e adeguate.
- 6.7 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob Parti Correlate – rispettando il limite di spesa pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo deroghe derivanti dalla complessità dell'Operazione oggetto di valutazione.
- 6.8 In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 6.9 La disciplina di cui al presente Articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative a alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.

- 6.10 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'operazione.

ARTICOLO 7. (INFORMATIVA PERIODICA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

- 7.1 L'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'adeguata e completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate. In particolare l'Amministratore Delegato fornisce un'informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le società controllate.
- 7.2 Qualora sia approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 5, del TUF – redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob Pari Correlate (il Documento Informativo).
- 7.3 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob Parti Correlate. Ai fini di tale previsioni non devono essere considerate le Operazioni Escluse. Qualora l'utilizzo degli indici di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob Parti Correlate dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere alla competente autorità di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.
- 7.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili alla Società ai sensi delle disposizioni vigenti, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 7.5 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art. 6.7 della Procedura e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti

pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob Parti Correlate, motivando tale scelta.

- 7.6 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea.
- 7.7 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

ARTICOLO 8. (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA)

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
- a) le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 8.2 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 8.3 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso appositamente comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

ARTICOLO 9. (OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO)

9.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
- c) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- d) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- e) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri tra le Operazioni Escluse;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

ARTICOLO 10. (OPERAZIONI ESCLUSE)

10.1 Le Operazioni Escluse sono le Operazioni con Parti Correlate per le quali, in linea con quanto previsto dal Regolamento Consob Parti Correlate, non si applicano in tutto o in parte – salvo quanto diversamente di seguito previsto – le previsioni di cui alla presente Procedura in tema, rispettivamente, di istruzione ed approvazione nonché di disciplina informativa in merito alle Operazioni con Parti Correlate.

10.2 Sono Operazioni escluse:

- a) le Operazioni di Importo Esiguo;
- b) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione, non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- c) le deliberazioni assembleari ai sensi dell'Articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative ai compensi del Consiglio di Amministrazione, nonché, ai sensi dell'Articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi del Collegio Sindacale e alle deliberazioni di cui all'Articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile in materia di remunerazione degli amministrazioni investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo precedentemente determinato dall'assemblea;
- d) fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento Consob Parti Correlate in materia di informativa contabile periodica, ove applicabile:
 - (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazione esecutive; e
 - (ii) le deliberazioni, diverse dalle deliberazioni assembleari di cui alla lett. c. del presente articolo, in materia di remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;

- nella definizione di tale politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non Esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica adottata e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali
- (iii) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggior Rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società provvederà a:
- comunicare a Consob e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3 del Regolamento Consob Parti Correlate, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato della esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un'Operazione Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie;
 - nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob Parti Correlate, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione per le Operazioni Ordinarie prevista nella presente lettera.
- e) operazioni urgenti di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento Consob Parti Correlate nei limiti e nei modi ivi previsti;
- f) le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
 - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- 10.3 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014, ove applicabile.
- 10.4 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche nelle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'articolo 9 della Procedura.

ARTICOLO 11. (BANCA DATI DELLE PARTI CORRELATE)

- 11.1 L'elenco delle Parti Correlate della Società, individuate ai sensi del precedente articolo 2, è inserito e ordinato in una apposita banca dati (in seguito "Banca Dati") che la Società

gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalle parti correlate dirette.

- 11.2 La Banca Dati è aggiornata con cadenza almeno trimestrale. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potendosi avvalere del Responsabile degli Affari Legali, raccoglie le dichiarazioni rese dalle Parti Correlate entro il mese successivo la chiusura di ogni trimestre. Le dichiarazioni raccolte verranno conservate a cura del Responsabile Affari Legali, responsabile dell'aggiornamento della Banca Dati, e trasmesse al Dirigente Preposto.
- 11.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le parti correlate dirette comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'esistenza di nuove parti correlate per il loro tramite.
- 11.4 Il Comitato vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati anche mediante appositi interventi di audit periodici.

ARTICOLO 12. (DELIBERE-QUADRO)

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione può approvare con un'unica deliberazione ("Delibera Quadro") una serie di Operazioni tra loro omogenee ("Operazioni Omogenee") con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate, secondo quanto di seguito stabilito.
- 12.2 Nel caso in cui la Società preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, una serie di Operazioni Omogenee, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare un'unica Delibera Quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le Operazioni Omogenee da realizzarsi durante il periodo di efficacia della Delibera Quadro.
- 12.3 La Delibera Quadro dovrà specificare il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della stessa e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali Operazioni Omogenee.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione approverà la Delibera Quadro secondo la procedura indicata nel precedente articolo 6.
- 12.5 Alle singole Operazioni Omogenee oggetto di una Delibera Quadro non si applica la procedura prevista nel precedente articolo 6.
- 12.6 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato competenti per l'esecuzione delle Operazioni Omogenee oggetto di una Delibera Quadro forniranno al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della Delibera Quadro stessa.
- 12.7 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura.

ARTICOLO 13 (OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE)

- 13.1 Qualora, successivamente all'entrata in vigore della presente Procedura, la Società dovesse acquisire il controllo di una o più società troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la

presente Procedura anche nel caso di Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.

- 13.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascerà il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di autorizzare ovvero esaminare l'Operazione con Parti Correlate compiuta per il tramite di società controllate.

ARTICOLO 14. (OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA)

14.1 In caso di urgenza, qualora una operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di "informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate" di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC, tale operazione può essere conclusa anche in deroga all'articolo 6 della presente Procedura purché:

- a) allorché l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia stato informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
- b) l'Operazione sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima Assemblea Ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- d) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- e) la relazione e le valutazioni di cui sopra siano messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento Consob);
- f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

ARTICOLO 15. (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA)

15.1 Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale alla Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato OPC e del Collegio Sindacale, nel caso in cui il Comitato non sia più in carica ovvero non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, troveranno applicazione i presidi alternativi di cui all'articolo 4.

15.2 Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato OPC, valuta se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima.

15.3 È riconosciuta all'Amministratore Delegato la facoltà di apportare eventuali modifiche od integrazioni di carattere formale alla Procedura medesima.

ARTICOLO 16. (VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE)

- 16.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e delle sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa.
- 16.2 Il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del Codice Civile e dell'articolo 153 del TUF riferisce all'Assemblea della propria attività.

ARTICOLO 17. (COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI)

- 17.1 Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Tutte le OPC approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dirigente Preposto ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.
- 17.2 Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al comma che precede, anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

ARTICOLO 18. ENTRATA IN VIGORE

- 18.1 La presente Procedura è stata da ultimo approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2021, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.
- 18.2 Le delibere sulla Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato composto da tre Amministratori Indipendenti.
- 18.3 A tal fine, il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Il parere del Comitato, viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della deliberazione.
- 18.4 Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della deliberazione.
- 18.5 Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.
- 18.6 La presente Procedura è pubblicata sul sito internet della Società nell'ambito della sezione Corporate Governance.



Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 09092330159
Sede legale: Via Vittor Pisani 15, 20124 Milano – Italy
tel. (+39) 02 89968.1 Capitale Sociale: euro 1.728.705,00i.v.
<http://www.fullsix.it/>